

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**71/2016/R/GAS**

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
ALLEGATA ALLE ISTANZE PRESENTATE DALLE IMPRESE DI  
DISTRIBUZIONE, AI FINI DEL VERSAMENTO PARZIALE O  
DELL'ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'AMMONTARE  
PREVISTO NEI CASI DI MANCATA DISALIMENTAZIONE  
FISICA DEI PUNTI DI RICONSEGNA FORNITI NEL SERVIZIO DI  
DEFAULT DISTRIBUZIONE**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale  
25 febbraio 2016*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 70/2016/R/gas del 25 febbraio 2016 (di seguito: deliberazione 70/2016/R/gas) e finalizzato all'adozione di disposizioni di completamento e attuazione della regolazione per quanto concerne la valutazione di merito delle istanze presentate dalle imprese di distribuzione nei casi di mancata disalimentazione fisica, secondo le tempistiche previste, dei punti di riconsegna serviti nell'ambito del servizio di default distribuzione, con particolare riferimento alla documentazione attestante la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare tale intervento.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 31 marzo 2016. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:**

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**

**Direzione Mercati**

**Unità Mercati Retail**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**tel. 02.655.65.608/351**

**fax 02.655.65.265**

**e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)**

**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## **SOMMARIO**

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E OPERATIVI ATTINENTI ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ISTANZE .....</b>	<b>9</b>
<b>4. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E IPOTESI TIPICHE DI ISTANZE DI ESONERO.....</b>	<b>11</b>
<b>5. TRATTAMENTO DELLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE SINORA SOSTENUTE.....</b>	<b>23</b>
<b>APPENDICE.....</b>	<b>25</b>

## 1. INTRODUZIONE

- 1.1 Con deliberazione 70/2016/R/gas l’Autorità ha avviato un procedimento volto ad adottare disposizioni di completamento e attuazione della vigente disciplina in tema di valutazione della documentazione attinente alle istanze che le imprese di distribuzione possono presentare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) al fine di ottenere una riduzione del pagamento previsto nei casi in cui, anche malgrado le iniziative giudiziarie intraprese, non sia possibile realizzare la disalimentazione fisica di un punto di riconsegna servito nell’ambito del servizio di default distribuzione (di seguito: SdD distribuzione) secondo le tempistiche previste dalla regolazione vigente.
- 1.2 Tali criteri rientrano nell’ambito della disciplina definita dal Testo integrato morosità gas (TIMG) e dal Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) in tema di disalimentazione fisica dei punti di riconsegna e di disposizioni in caso di mancato adempimento delle procedure di disalimentazione secondo le tempistiche previste. In tale ambito è stata introdotta la possibilità<sup>1</sup>, in capo a ciascuna impresa di distribuzione, di formulare, in via eccezionale, apposite istanze a CSEA per le finalità esposte nel punto 1.1.
- 1.3 Successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione sono pervenute all’Autorità numerose comunicazioni da parte di alcune imprese di distribuzione recanti la documentazione che dovrebbe, a dire delle imprese, comprovare la manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione secondo le tempistiche previste (nonostante le iniziative giudiziarie intraprese in coerenza con quanto disposto dal TIVG), sia richieste specifiche di chiarimenti in merito ad aspetti procedurali o alle modalità applicative della disciplina in esame, nonché richieste di interpretazione in merito a molteplici fattispecie concrete verificatesi nell’ambito dell’attività svolte nel suddetto ambito dalle medesime imprese di distribuzione, soprattutto con riferimento agli esiti negativi di alcune iniziative giudiziarie messe in atto.
- 1.4 Gli Uffici dell’Autorità hanno analizzato nel dettaglio, sia dal punto di vista tecnico sia per quanto concerne gli aspetti giuridici, la copiosa documentazione pervenuta. Una tale analisi ha consentito, in primo luogo, di identificare alcune ipotesi tipiche, rappresentative di casi che potrebbero presentarsi anche in futuro: tale circostanza, potrebbe consentire di sottoporre le istanze riconducibili a

---

<sup>1</sup> Con deliberazione 6 giugno 2013, n. 241/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas).

ciascuna ipotesi tipica a una valutazione omogenea, rispetto al generale obbligo di risultato posto dalla regolazione dell’Autorità di disalimentare il punto di riconsegna, facendo anche ricorso alle iniziative giudiziarie (al fine di ottenere l’accesso forzoso presso il misuratore del cliente finale non cooperativo).

- 1.5 In secondo luogo, l’esame della documentazione acquisita, nonché delle richieste di chiarimenti, evidenzia l’opportunità di meglio definire, anche sotto un profilo procedurale, la disciplina di valutazione delle predette istanze, anche al fine di pervenire a criteri di valutazione standard per le predette ipotesi tipiche. Quest’ultima possibilità, consentirebbe, da un lato, di semplificare notevolmente la gestione amministrativa delle istanze medesime (laddove riconducibili alle ipotesi tipiche) e, dall’altro lato, di fornire per il futuro, agli operatori interessati, un grado di certezza maggiore rispetto a quello che, normalmente, caratterizza ogni valutazione condotta caso per caso, giungendo a definire una prima tassonomia delle fattispecie documentate con relativa valutazione ai fini del giudizio di merito delle istanze.
- 1.6 Tenuto conto della notevole complessità della materia, sia per numero e varietà dei casi evidenziati sia per le specifiche implicazioni giuridiche che ne derivano, l’Autorità ha ritenuto opportuno avviare una consultazione al fine di pervenire, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ad una organica trattazione dei criteri applicabili per tali valutazioni di merito delle istanze che tenga conto delle esperienze sinora maturate, integrando la previsione al momento generale del TIVG.
- 1.7 Il presente documento per la consultazione, pertanto, si articola come segue. Dopo aver sinteticamente richiamato, al capitolo 2, il quadro normativo entro il quale la consultazione si iscrive, si procederà a illustrare, al capitolo 3, le integrazioni alla regolazione e alle modalità applicative attinenti agli aspetti procedurali relativi alla gestione delle istanze. Nel capitolo 4, saranno esposti gli orientamenti dell’Autorità sulle disposizioni integrative e attuative della vigente regolazione in tema di valutazione di merito delle istanze presentate dalle imprese di distribuzione. Nel capitolo 5 sono invece illustrati gli orientamenti dell’Autorità in merito ai criteri di valutazione da applicare alle istanze presentate sino all’adozione delle disposizioni integrative. Da ultimo, in Appendice, saranno invece forniti alcuni dati e osservazioni che emergono dalla documentazione acquisita, in merito ai tipi di iniziative giudiziarie intraprese dalle imprese di distribuzione e circa la loro efficacia.

## **2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- 2.1 Il SdD distribuzione è stato introdotto dall’Autorità, in attuazione dell’articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 93/11, con la deliberazione 21 luglio

2011, ARG/gas 99/11. Sebbene sia complementare al servizio di fornitura di ultima istanza, il SdD distribuzione non è configurabile come un servizio di fornitura (oggetto di un contratto di somministrazione), ma come un servizio di bilanciamento sulla rete di distribuzione, volto a porre rimedio ai prelievi determinati dal cliente finale che non ha alcun titolo per prelevare e immettere gas in rete. Così come confermato anche dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza del 26 giugno 2014, n. 2986/2014 l'impresa di distribuzione, in quanto responsabile del dispacciamento nella sua rete (ai sensi dell'articolo 16, comma 1, decreto legislativo 164/00), è responsabile del SdD distribuzione. Un tale servizio, poi, si articola in tre principali attività:

- a. attività funzionale alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, qualora il cliente finale non trovi un nuovo fornitore entro un termine congruo assegnato dalla regolazione;
  - b. attività funzionali alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, sia presso il relativo punto di riconsegna (di seguito anche: p.d.r.), sia ai fini dell'allocazione svolta dall'impresa maggiore di trasporto;
  - c. attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione: lo svolgimento di tale attività comporta la contrattualizzazione del servizio nei confronti del cliente finale, nonché le attività necessarie all'approvvigionamento del gas da immettere nella rete di distribuzione per bilanciare i prelievi del cliente.
- 2.2 Con deliberazione 241/2013/R/gas l'Autorità è intervenuta in materia di SdD distribuzione riformandone la disciplina, a seguito delle note vicissitudini giudiziarie e delle segnalazioni delle imprese di distribuzione in merito all'impossibilità di svolgere le attività previste in materia di bilanciamento dei prelievi diretti.
- 2.3 Nel riformare la disciplina del SdD Distribuzione, l'Autorità ha affidato ad un soggetto diverso dall'impresa di distribuzione, ovvero al fornitore del SdD distribuzione (FD<sub>D</sub>) appositamente selezionato mediante procedura di gara, la responsabilità delle attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione.
- 2.4 In conseguenza dell'assunzione, da parte del FD<sub>D</sub>, del ruolo di controparte contrattuale del cliente finale nell'erogazione del SdD distribuzione, con la medesima deliberazione 241/2013/R/gas sono state altresì adottate specifiche disposizioni atte a dettagliare i profili di responsabilità dell'impresa di distribuzione, con riferimento, tra l'altro, al caso di mancata o ritardata disalimentazione fisica del punto di riconsegna. Tali disposizioni, contenute nel

TIVG, sono state oggetto di ulteriori integrazioni nel tempo<sup>2</sup> e, nella versione attualmente in vigore prevedono, tra l'altro, che:

- a) decorsi 5 mesi dalla data di attivazione del SdD distribuzione con riferimento a un punto di riconsegna non moroso senza che tale servizio sia cessato per una delle cause specificatamente previste dalla regolazione<sup>3</sup>, a seguito di richiesta di chiusura del medesimo p.d.r. da parte del FD<sub>D</sub> secondo le disposizioni di cui al Titolo 2 del TIMG, l'impresa di distribuzione concluda la procedura di chiusura del punto entro 30 giorni dalla richiesta (comma 35.4 del TIVG);
- b) nei casi di attivazione del SdD distribuzione in relazione a punti di riconsegna disalimentabili morosi, l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le attività di cui alla successiva lettera c) senza che l'FD<sub>D</sub> sia tenuto a richiederne nuovamente la chiusura, fatte salve specifiche disposizioni applicabili nel caso in cui il precedente venditore<sup>4</sup> comunichi la revoca della procedura di disalimentazione a seguito del pagamento da parte del cliente finale delle somme dovute<sup>5</sup> (comma 35.5 del TIVG);
- c) l'impresa di distribuzione nei casi in cui le iniziative volte alla chiusura del punto di riconsegna non vadano a buon fine, è tenuta a continuare a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del medesimo punto nei termini previsti e, qualora tale disalimentazione fisica non si realizzi, all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione<sup>6</sup> (comma 40.2 del TIVG).

2.5 Infine l'articolo 43 del medesimo provvedimento prevede che, qualora l'impresa di disposizione non porti a termine la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dalla regolazione, sia tenuta a versare a CSEA un ammontare definito secondo specifiche disposizioni<sup>7</sup>. Viene tuttavia riconosciuta dalla regolazione, peraltro con espressa previsione del carattere eccezionale della disposizione, la facoltà in capo all'impresa di distribuzione di fornire apposita

---

<sup>2</sup> In particolare con la deliberazione 29 maggio 2014 n. 246/2014/R/gas l'Autorità ha definito, a partire dal mese di giugno 2014, l'incremento dell'ammontare che il distributore è tenuto a versare in caso di mancata disalimentazione del punto di riconsegna secondo le tempistiche, stabilendo i criteri per la valorizzazione del gas naturale prelevato presso tali punti cui è erogato il SdD distribuzione.

<sup>3</sup> Ad esclusione dei casi di disattivazione del punto di riconsegna richiesta dal cliente finale.

<sup>4</sup> Trattasi del venditore che ha ottenuto la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione* ai sensi dell'articolo 13 del TIMG.

<sup>5</sup> Per gli adempimenti successivi alla revoca della procedura di disalimentazione prevista dal comma 10.6 del TIMG si vedano le disposizioni di cui ai commi 35.5 bis, 35.5ter e 35.5quater del TIVG.

<sup>6</sup> In tale ambito si ricorda altresì che l'impresa di distribuzione partecipa, anche con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è stato attivato il SdD distribuzione, al meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione comprensivi della compensazione degli oneri legali riconosciuti in relazione alla iniziative giudiziarie (articolo 12bis del TIMG).

<sup>7</sup> Cfr. le disposizioni di cui ai commi da 43.1 a 43.1quater del TIVG. Tali versamenti contribuiscono ad alimentare il Conto per i servizi di ultima istanza di cui al RTDG.

documentazione all’Autorità e a CSEA<sup>8</sup>, secondo le modalità da quest’ultima definite, che evidenzi la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione entro i termini previsti dalla disciplina; tale previsione consente di versare a CSEA un ammontare ridotto, pari al prodotto tra il 5% e i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione con riferimento al punto di riconsegna cui è erogato il SdD distribuzione e che non è stato disalimentato (comma 43.4 del TIVG)<sup>9</sup>.

- 2.6 Infine la regolazione ha previsto che nel caso in cui il mancato rispetto delle tempistiche stabilite per la disalimentazione sia riconducibile ad atti di autorità pubbliche che hanno impedito la disalimentazione del punto medesimo, l’impresa distributrice non è tenuta a versare alcun ammontare a CSEA per il periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci (comma 43.5 del TIVG).
- 2.7 In merito alle regole applicative delle sopra riportate disposizioni, il TIVG prevede che CSEA sia tenuta a definire le modalità, e i termini per i versamenti degli ammontari, da parte delle imprese di distribuzione, nei casi di mancato rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione per la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna, ivi inclusa la documentazione che l’impresa di distribuzione deve rendere disponibile ai fini della corretta quantificazione dei versamenti (comma 43.6 del TIVG). Sulla base di tale previsione CSEA:
- a) ha dapprima definito le disposizioni applicative con riferimento al primo periodo di applicazione della normativa, pari a giugno – dicembre 2013<sup>10</sup>;
  - b) successivamente ha provveduto a richiedere le suddette informazioni nell’ambito dei dati richiesti ai medesimi soggetti per la quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale con riferimento al periodo gennaio – dicembre 2014<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup>La deliberazione 241/2013/R/gas aveva inizialmente previsto che le imprese di distribuzione mandassero le comunicazioni ad evidenza della comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione dei punti di riconsegna esclusivamente all’Autorità. Successivamente con deliberazione 7 agosto 2014 418/2014/R/gas è stato previsto l’invio anche a CSEA al fine di permettere le verifiche di merito sulle istanze.

<sup>9</sup>Come si evince dalla parte motiva della deliberazione 241/2013/R/gas, con tale regolazione l’Autorità ha voluto prevedere che i meccanismi di responsabilizzazione dell’impresa di distribuzione sopra delineati in caso di mancata o ritardata chiusura del punto di riconsegna si applicassero in misura ridotta qualora l’impresa di distribuzione avesse evidenziato, caso per caso, che tale inadempimento fosse dovuto a causa ad essa non imputabile, determinando la misura di tale riduzione, in via transitoria, ad un livello prudenzialmente contenuto.

<sup>10</sup> Si veda in proposito la Circolare di CSEA del 9 settembre 2014, n. 22/2014/Gas. Le imprese di distribuzione hanno inviato entro il 30 settembre 2014 i moduli richiesti per il calcolo degli ammontari. CSEA ha provveduto ad effettuare i controlli formali della documentazione ricevuta comunicandone entro il 31 ottobre 2014 i risultati alle imprese di distribuzione istanti, le quali hanno effettuato i versamenti entro il 30 novembre 2014.

<sup>11</sup> La deliberazione 241/2013/R/gas ha introdotto nel calcolo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all’articolo 43 del RTDG la componente  $DEF_{t,c}$  pari all’ammontare equivalente dei ricavi relativi all’anno  $t$  derivanti dall’applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi

- 2.8 Le informazioni inerenti al periodo gennaio – dicembre 2015 verranno raccolte nell’ambito dei dati che le imprese di distribuzione dovranno inviare entro il 31 luglio 2016 per la quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale.

**3. DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E OPERATIVI  
ATTINENTI ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ISTANZE**

- 3.1 Come anticipato, dall’analisi della documentazione pervenuta all’Autorità è emersa l’esigenza di integrare e meglio dettagliare gli aspetti procedurali inerenti la raccolta e valutazione delle istanze di esonero (parziale o totale) previste dall’articolo 43 TIVG nonché la comunicazione degli esiti e la regolazione delle partite economiche.
- 3.2 Nel presente paragrafo verrà descritta la procedura sequenziale che si intende adottare a completamento di quanto già previsto da CSEA per quanto concerne le modalità applicative.
- 3.3 Si intende in primo luogo prevedere che l’impresa di distribuzione sia tenuta a fornire all’Autorità e a CSEA la documentazione di supporto attestante:
- i. in via eccezionale, la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione entro i termini previsti dalla disciplina (che comporta il pagamento di un ammontare ridotto);
  - ii. gli atti di autorità pubblica che hanno comportato la mancata disalimentazione, attualmente non richiesta (che comporta l’esenzione del pagamento dell’ammontare per il periodo di efficacia di tali atti).

in concomitanza con le informazioni comunicate, tramite piattaforma informatica CSEA, nell’ambito delle richieste per la quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale.

---

di distribuzione misura e commercializzazione per i punti di riconsegna per i quali non è stata portata a termine la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna nei termini previsti. In merito alla comunicazione delle informazioni a CSEA si veda la Circolare del 7 luglio 2015, n. 10/2015/GAS. Le imprese di distribuzione hanno fornito entro il 31 luglio 2015 mediante l’apposita piattaforma informatica (data entry di perequazione gas) presente sul sito istituzionale di CSEA, il dato aggregato (nonché i dati disaggregati in apposito allegato) in termini di ammontare equivalente ai ricavi relativi all’anno 2014, derivanti dall’applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione misura e relativa commercializzazione, riferito ai punti di riconsegna per i quali l’impresa non ha portato ad esito la disalimentazione fisica. Le partite delle singole imprese di distribuzione sono state regolate nell’ambito delle tempistiche previste dal RTDG per l’erogazione dei saldi di perequazione.

- 3.4 L'Autorità intende avvalersi di CSEA per lo svolgimento delle attività istruttorie sulla documentazione pervenuta; tali attività dovranno essere condotte alla luce dei criteri di valutazione omogenea argomentati nel paragrafo 4.
- 3.5 L'Autorità, anche tenuto conto degli esiti dell'istruttoria di cui al precedente punto 3.4, si pronuncerà in merito all'accoglimento o meno delle istanze pervenute.
- 3.6 A seguito della suddetta pronuncia di accoglimento o rigetto delle istanze da parte dell'Autorità, CSEA procederà a comunicare in via definitiva all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione per i seguiti di competenza.
- 3.7 I versamenti verrebbero quindi regolati secondo le tempistiche previste dai meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale di cui al RTDG.
- 3.8 Nella tabella seguente vengono sintetizzati gli *step* e le relative tempistiche attinenti alla procedura che si intenderebbe adottare.

**Tabella 1 – Procedura di gestione annuale delle istanze**

<b>Termini per l'adempimento</b>	<b>Adempimenti previsti dalla procedura</b>
31 luglio (con riferimento alle istanze relative all'anno solare precedente)	Caricamento tramite piattaforma informatica delle informazioni per la quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale e <u>in concomitanza</u> della documentazione di supporto al fine dell'esonero parziale o totale dal pagamento degli ammontari previsti (con modalità da definire)
15 settembre	CSEA procede alle attività istruttorie sulla documentazione pervenuta proponendone gli esiti all'Autorità
15 ottobre	L'Autorità si pronuncia accogliendo o meno le istanze pervenute
31 ottobre	CSEA a seguito del pronunciamento sugli esiti da parte dell'Autorità, comunica in via definitiva all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione per i seguiti di competenza
30 novembre	Le imprese di distribuzione versano quanto dovuto nell'ambito dei meccanismi di perequazione
15 dicembre	CSEA eroga quanto dovuto nell'ambito dei meccanismi di perequazione

*Q1. Si condividono le integrazioni proposte in merito alla presentazione della documentazione di supporto alle istanze per l'esonero parziale o totale dal pagamento degli ammontari?*

**4. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E IPOTESI TIPICHE DI ISTANZE DI ESONERO**

4.1 Le istanze presentate ai sensi dall'articolo 43 del TIVG, devono essere esaminate caso per caso, atteso il generale obbligo di risultato di effettuare la

disalimentazione fisica, che le imprese di distribuzione sono tenute a conseguire usando la diligenza specifica richiesta a operatori professionali del settore (art. 1176, comma 2, cod. civ.), quali essi sono e, come tali dotati delle competenze sufficienti a individuare, di volta in volta, quali siano le azioni che devono essere poste in essere per pervenire alla disalimentazione.

- 4.2 In tale prospettiva, le istanze presentate devono conseguentemente essere valutate in modo rigoroso, anche in coerenza con quanto previsto dal comma 43.4 del TIVG, ai sensi del quale la riduzione degli importi da versare ha carattere di eccezionalità.
- 4.3 Peraltro, l'analisi del primo campione di istanze pervenute consente di elaborare una prima tassonomia di ipotesi tipiche, che – in ragione della loro presumibile natura ricorrente – potrebbero ripresentarsi anche in futuro. Rispetto a tali ipotesi, le valutazioni illustrate nel prosieguo del paragrafo 4, consentono di elaborare dei criteri di valutazione omogenei.
- 4.4 In particolare, per ciascuna ipotesi tipica di asserita impossibilità a disalimentare il punto di riconsegna (oggetto di possibile istanza di esonero), si ritiene sia possibile individuare alcune azioni minimali che l'impresa di distribuzione sarebbe tenuta a compiere usando la dovuta diligenza, con la conseguenza che, se l'impossibilità persiste, anche qualora siano state compiute tali ulteriori azioni, allora potrebbe essere ragionevole valutare positivamente l'istanza di esonero presentata dall'impresa.
- 4.5 In tal modo, l'attività istruttoria di cui al precedente punto 3.4 dovrebbe risultare semplificata, nel senso che le istanze che siano riconducibili alla tassonomia in vigore, saranno valutate secondo criteri predefiniti e di maggior dettaglio rispetto a quello generale di cui al precedente punto 4.1. Invece, le istanze che prospettano “casi nuovi” (non contemplati dalla tassonomia) saranno inevitabilmente oggetto di una istruttoria e valutazione più approfondita.
- 4.6 Un tal modo di procedere, evidentemente, può portare, con l'analisi di nuovi casi concreti, anche a identificare nuove ipotesi tipiche, potendo in tal modo essere aggiornata e integrata la tassonomia di casi sottoposti a criteri di valutazione standard. È bene comunque ribadire al riguardo che la tassonomia elaborata, e i relativi criteri di valutazione, costituiscono linee guida che dovrebbero orientare, semplificandola, l'analisi delle istanze presentate dalle imprese; non si tratta, quindi, di adempimenti puntuali, cui è sufficiente che l'impresa si attenga “formalisticamente” per ottenere l'esonero, totale o parziale, dal versamento degli ammontari dovuti in caso di mancata disalimentazione. Un tale eventuale atteggiamento formalistico da parte dell'impresa si porrebbe infatti in contrasto col fatto che, come chiarito al punto 4.1, e confermato dal giudice amministrativo nell'ambito del contenzioso formatosi sulla materiale, sulle imprese di distribuzione la regolazione dell'Autorità pone un preciso obbligo di risultato (la disalimentazione fisica del punto di prelievo del cliente servito in *default*), risultato per il conseguimento del quale l'impresa di distribuzione deve

porre in essere ogni ragionevole sforzo richiesto dalla diligenza specifica cui è tenuto un operatore professionale qual è l'impresa di distribuzione.

Q2. *Si condivide l'orientamento di semplificare la valutazione delle predette istanze di esonero mediante l'introduzione di criteri di dettaglio basati su una tassonomia di ipotesi tipiche, da elaborare sulla base dell'esame empirico della documentazione acquisita? Se no cosa si propone in alternativa?*

- 4.7 Come anticipato al paragrafo 1, gli uffici dell'Autorità hanno provveduto ad analizzare la numerosa documentazione di supporto alle istanze nonché le richieste di chiarimenti pervenute in merito alle procedure seguite dalle imprese di distribuzione in relazione ai casi di mancata disalimentazione dei punti di riconsegna secondo le tempistiche previste dalla regolazione.
- 4.8 L'analisi sin qui svolta non ha certamente pretesa di esaustività, ma aspira, piuttosto, a offrire un inquadramento sistematico entro categorie sufficientemente generali alle concrete fattispecie sottoposte dagli operatori all'attenzione dell'Autorità. Di conseguenza, attesa la base "empirica" circoscritta da cui prende le mosse, la tassonomia dei casi posta in consultazione nel presente documento potrà sicuramente essere oggetto di integrazioni e modifiche sulla base delle risposte che perverranno e delle ulteriori istanze che in futuro saranno sottoposte all'attenzione dell'Autorità.
- 4.9 Le fattispecie sinora esaminate possono essere ricondotte alle seguenti ipotesi tipiche in cui l'impresa di distribuzione asserisce di non aver potuto conseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dalla regolazione, perché le iniziative giudiziarie messe in atto:
- a) sono state rigettate dal giudice per almeno una delle seguenti ragioni:
    - i. decesso, irreperibilità, trasferimento o espatrio del cliente finale titolare del punto di riconsegna;
    - ii. cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento delle fatture da parte del cliente finale;
    - iii. mancata produzione in giudizio di documenti ritenuti essenziali, la cui formazione spetta però al venditore;
    - iv. presunta infondatezza dei presupposti per l'attivazione del rimedio giudiziale esperito dall'impresa di distribuzione;
  - b) sono state accolte dal giudice ma:
    - i. permane una presunta impossibilità di accedere fisicamente nei locali ove è ubicato il misuratore;

- ii. la sentenza ordina l'accesso oltre il termine di scadenza per la disalimentazione fissato dalla regolazione dell'Autorità.

ai.) INIZIATIVE GIUDIZIARIE OGGETTO DI RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE PER DECESSO, IRREPERIBILITÀ, TRASFERIMENTO O ESPATRIO DEL CLIENTE FINALE TITOLARE DEL PUNTO DI RICONSEGNA

- 4.10 Si fa riferimento alle fattispecie in cui l'impresa di distribuzione sostiene di non aver potuto procedere alla disalimentazione perché si sarebbe verificato il decesso, l'irreperibilità, il trasferimento o l'espatrio del cliente finale. Tale circostanza, in particolare, avrebbe reso impossibile portare a esito le azioni giudiziali intraprese.
- 4.11 Più nel dettaglio, in numerosi casi, i distributori hanno rappresentato di aver proposto ricorso *ex* articolo 702 *bis* c.p.c. (c.d. procedimento sommario di cognizione) nei confronti del cliente finale, titolare del punto di riconsegna, al fine di ottenere dal giudice un provvedimento che consentisse loro di accedere ai locali ove si trovava il misuratore. Tuttavia, dal momento che la notifica del ricorso non era andata a buon fine perché il cliente finale risultava deceduto, irreperibile ovvero trasferito in altra località, il giudice adito ha dichiarato l'estinzione o l'interruzione del giudizio.
- 4.12 In tali casi, il comportamento diligente dei distributori (operatori professionali) è quello di compiere ogni sforzo ragionevole per procedere alla disalimentazione e, qualora vi fosse una ragionevole possibilità di rimuovere o superare l'ostacolo di mancata notifica, essi sarebbero tenuti a perseguirla.
- 4.13 Di conseguenza l'impresa di distribuzione non può ragionevolmente ritenere di aver adempiuto all'onere delle azioni giudiziarie posto dal TIVG, per il solo fatto di aver avviato tali iniziative, in quanto ciò porterebbe ad un suo disinteressamento in merito alle azioni giudiziarie intraprese, con conseguente danno per la collettività. Infatti, si prospettano all'impresa altre possibilità che essa avrebbe l'onere, quanto meno di esperire.
- 4.14 Più in dettaglio:
- a) nel caso di decesso del cliente finale, anche laddove lo stesso fosse stato il proprietario dell'immobile, il distributore ben potrebbe avere accesso ai locali dell'immobile rivolgendosi agli eredi, che subentrano in tutti i rapporti giuridici che fanno capo al *de cuius*;
  - b) nel caso di irreperibilità o trasferimento del conduttore di un immobile, l'accesso ai luoghi in cui è ubicato il misuratore potrebbe essere consentito da parte del proprietario dell'immobile stesso<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Inoltre, si evidenzia che nel caso in cui il cliente finale deceduto fosse il conduttore dell'immobile, ai sensi dell'articolo 6 della legge 392/1978, ad esso gli succedrebbero nel contratto il coniuge, gli eredi, i

- 4.15 Alla luce di tanto si ritiene, dunque, che il distributore dovrebbe, comunque tentare di ottenere l'accesso ai locali mediante un'interazione con il proprietario dell'immobile (se diverso dal cliente finale) ovvero con gli eredi del proprietario (o del conduttore) defunto e, in caso di rifiuto, provare ad attivare le azioni giudiziali anche nei loro confronti.
- 4.16 In sintesi:
- a) l'esenzione da ogni versamento prevista dal comma 43.5 del TIVG in caso di impossibilità riconducibile "*ad atti di autorità pubbliche*" non appare applicabile atteso che, nelle ipotesi qui in discussione, l'impossibilità ad accedere ai locali è ascrivibile unicamente a un fatto del cliente finale<sup>13</sup>;
  - b) la riduzione del versamento prevista dal comma 43.4 del TIVG sarebbe condizionata all'ipotesi in cui, anche a seguito di tali ulteriori attività sopra identificate, il distributore non riuscisse a disalimentare il punto di riconsegna.

*Q3. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle iniziative giudiziarie volte ad ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione non andate a buon fine in caso di decesso, irreperibilità, trasferimento o espatrio del cliente finale titolare del punto di riconsegna? Se no, cosa si propone in alternativa? E sulla base di quali argomenti?*

aii.) INIZIATIVE GIUDIZIARIE OGGETTO DI RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE A SEGUITO DI AVVENUTO PAGAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE FINALE.

- 4.17 Questa ipotesi comprende le istanze di esonero che si fondano su un (presunto) rigetto della domanda da parte del giudice civile per avere il cliente fornito in giudizio la prova di avvenuto pagamento delle somme dovute al venditore, sanando in tal modo la situazione di morosità che giustificava l'attivazione del SdD distribuzione.
- 4.18 In tali casi l'istanza del distributore ai sensi del comma 43.4 TIVG per la riduzione del versamento sarebbe ragionevole qualora l'impresa di distribuzione non sia stata a conoscenza di tale circostanza in quanto non ha ricevuto, compatibilmente con le tempistiche del ricorso, alcuna comunicazione di revoca della richiesta di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per avvenuto pagamento da parte del venditore precedente<sup>14</sup>.

---

parenti ed affini con lui abitualmente conviventi, cui dunque l'impresa di distribuzione dovrebbe rivolgersi per procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna.

<sup>13</sup>L'ordinanza del giudice che, rispetto ai ricorsi *ex art. 702bis c.p.c.*, ha disposto l'estinzione o l'interruzione del rito sommario, infatti, è mera conseguenza del fatto del cliente finale.

<sup>14</sup> Nei casi in cui la comunicazione del precedente venditore oggetto di *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione* è pervenuta all'impresa di distribuzione si applica la regolazione di cui ai commi 35.5bis e seguenti del TIVG.

- 4.19 Occorre inoltre evidenziare che la fattispecie analizzata rileva peraltro sotto diversa prospettiva. Infine il comma 35.5, lettera c), TIVG prevede in capo all'utente della distribuzione che ha determinato l'attivazione del servizio<sup>15</sup> l'obbligo di informare l'impresa di distribuzione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute dal cliente finale moroso. L'omessa informazione dell'utente della distribuzione in merito al sopravvenuto pagamento da parte del cliente finale potrebbe costituire quindi una violazione della regolazione, da parte del venditore.
- 4.20 Pertanto, a fronte di istanze analoghe a quelle qui considerate, l'Autorità si riserva di verificare (anche in un momento successivo all'accoglimento dell'istanza) presso il venditore interessato, la dichiarazione dell'impresa di distribuzione circa la mancata comunicazione del pagamento effettuato dal cliente finale. Qualora, una tale attività istruttoria smentisca le affermazioni del distributore, la sua istanza di esonero dovrà essere rigettata (o annullata, qualora le verifiche siano successive al suo accoglimento). Qualora, invece, tali affermazioni siano confermate (e il venditore risulti inadempiente all'obbligo previsto dal comma 35.5, lettera c) del TIVG) potrebbe essere avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del venditore inadempiente.

Q4. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle iniziative giudiziarie volte ad ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione non andate a buon fine per avvenuto pagamento del cliente finale? Se no, cosa si propone in alternativa? E sulla base di quali argomenti?*

aiii.) INIZIATIVE GIUDIZIARIE OGGETTO DI RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE PER MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI DOCUMENTI RITENUTI ESSENZIALI LA CUI FORMAZIONE SPETTEREBBE AL VENDITORE

- 4.21 Questa fattispecie contempla le istanze di esonero fondate su rigetto di un ricorso presentato ai sensi del già citato articolo 702bis c.p.c., rigetto motivato dal giudice adito sulla base del fatto che la ricorrente non avrebbe dato evidenza dei documenti comprovanti, tra l'altro, la sussistenza del diritto di credito e le conseguenti azioni poste in essere per il soddisfacimento di tale diritto (ad esempio la costituzione in mora).
- 4.22 Una tale documentazione è nella disponibilità del venditore precedente che ha fornito il cliente finale. In precedenza non era previsto l'obbligo in capo al venditore precedente di corrispondere tale documentazione all'impresa di distribuzione. L'Autorità è intervenuta, al fine di risolvere tale criticità<sup>16</sup>,

<sup>15</sup> Si fa riferimento al venditore che ha servito il cliente sino alla *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* che ha comportato l'attivazione del SdD distribuzione.

<sup>16</sup> Con deliberazione 29 maggio 2015 n. 258/2015/R/com (di seguito: deliberazione 258/2015/R/com) modificando il comma 13.7 del TIMG.

imponendo al venditore l'obbligo di trasmettere all'impresa di distribuzione una serie di documenti comprovanti la sussistenza del diritto di credito, l'inadempimento del cliente finale regolarmente costituito in mora e le conseguenti azioni poste in essere per il soddisfacimento di tale diritto. A fronte di tale obbligo per il venditore, il distributore ha pertanto titolo per pretendere da quest'ultimo una tale esibizione, segnalando all'Autorità l'eventuale inerzia del venditore medesimo. Alla luce di quanto sopra, pertanto, questa tipologia di casi dovrebbe (almeno tendenzialmente) esaurirsi.

- 4.23 Qualora, nonostante l'innovazione introdotta dalla deliberazione 258/2015/R/com, siano presentate istanze analoghe a quelle in esame, esse potranno essere accolte solo a fronte di una dimostrata violazione, da parte del venditore interessato, del comma 13.7 del TIMG. Inoltre, occorre anche tenere presente che l'impresa di distribuzione ha a disposizione anche altri rimedi diversi dal procedimento sommario, quale, a mero titolo di esempio, l'azione possessoria prevista dall'articolo 703 c.p.c., che potrebbero non necessitare di tale documentazione. Solo qualora l'impresa di distribuzione abbia esperito infruttuosamente anche tali percorsi, l'istanza potrebbe essere accolta.

Q5. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle iniziative giudiziarie volte ad ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione non andate a buon fine per mancata produzione in giudizio di documenti la cui disponibilità è in capo al precedente venditore? Se no, cosa si propone in alternativa? E sulla base di quali argomenti?*

aiv.) INIZIATIVE GIUDIZIARIE OGGETTO DI RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE PER PRESUNTA INFONDATEZZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DEL RIMEDIO GIUDIZIALE ESPERITO DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE

- 4.24 Un'ulteriore fattispecie oggetto di analisi riguarda la mancata disalimentazione del punto di riconsegna in quanto il giudice adito avrebbe ritenuto infondati i ricorsi presentati dall'impresa di distribuzione per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esperibilità del rimedio.
- 4.25 E' bene precisare che i casi sottoposti all'attenzione dell'Autorità che rientrano in tali ipotesi tipica riguardano ricorsi alla giustizia ordinaria presentati ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. (procedimento d'urgenza)<sup>17</sup> o ai sensi dell'articolo 703

---

<sup>17</sup> L'art. 700 c.p.c. individua una ipotesi residuale di provvedimento d'urgenza, invocabile fuori dai casi regolati dal codice di procedura civile, prevedendo che "chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".

c.p.c. (procedimento possessorio)<sup>18</sup>. Dall'analisi della documentazione trasmessa emerge che alcuni giudici hanno respinto:

- i. i ricorsi proposti *ex* articolo 700 c.p.c. per carenza dei presupposti, quali il c.d. *fumus boni iuris*, ovvero la irreparabilità, gravità ed imminenza del danno (c.d. *periculum in mora*);
  - ii. i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 703 c.p.c., ritenendo che l'azione spiegata dall'impresa di distribuzione non fosse congruente: il giudice, in particolare, ha ritenuto che, nel caso di specie, non si sarebbe realizzato uno spoglio dal possesso del misuratore da parte del cliente finale, stante il fatto che il misuratore, sin dall'inizio del contratto di fornitura, sarebbe nella disponibilità esclusiva del cliente finale e posto nella sua esclusiva proprietà.
- 4.26 Senza entrare nel merito delle scelte argomentative dell'impresa di distribuzione, insindacabili come tali dall'Autorità, ci si limita a rilevare che la specifica diligenza richiesta all'impresa di distribuzione dovrebbe spingere quest'ultima a un maggior impegno nell'esperire le azioni giudiziarie. In particolare, le imprese distributrici in tali fattispecie dovrebbero quantomeno esperire un secondo grado di giudizio ovvero, in alternativa, proporre una diversa azione giurisdizionale in quelle ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto che il mezzo utilizzato non fosse congruente ovvero che non vi fossero i presupposti richiesti dalla legge.
- 4.27 Di conseguenza, l'istanza di esonero presentata dall'impresa di distribuzione dovrebbe essere respinta in caso di esperimento di una sola azione giudiziaria a un solo grado di giudizio.

*Q6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle iniziative giudiziarie volte ad ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione non andate a buon fine per pronuncia di rigetto del giudice di primo grado per presunta infondatezza dei presupposti per l'attivazione del rimedio giudiziale esperito dall'impresa di distribuzione? Se no, cosa si propone in alternativa? E sulla base di quali argomenti?*

---

<sup>18</sup> Si tratta di un procedimento sommario mediante il quale il possessore di un bene (nei casi di specie il distributore, rispetto al misuratore installato tra l'intersezione della rete di distribuzione e l'impianto di consumo del cliente finale) intende ottenere la reintegrazione nel possesso di quel bene ostacolato da un terzo soggetto (nel caso di specie il cliente finale che nega al distributore di accedere al misuratore collocato nei locali abitativi del medesimo cliente).

bi.) INIZIATIVE GIUDIZIARIE OGGETTO DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE MA PERMANE UNA PRESUNTA IMPOSSIBILITÀ DI ACCEDERE AI LOCALI OVE È UBICATO IL MISURATORE.

- 4.28 Un altro insieme di istanze riguarda la presunta impossibilità di accedere ai locali ove è ubicato il misuratore del punto di riconsegna nonostante l'esito favorevole del procedimento di cognizione sommaria *ex* articolo 702bis c.p.c..
- 4.29 I motivi dell'impossibilità di accesso sono riconducibili, in base alle segnalazioni sin qui pervenute:
- a) al decesso del titolare del punto di riconsegna al quale si sarebbe dovuto notificare il procedimento di esecuzione;
  - b) al mancato rinvenimento, da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato, dell'esecutato sul luogo; si tratta dunque di casi in cui non solo il giudice ha emesso un provvedimento favorevole contenente l'ordine al cliente finale di consentire l'accesso per la disalimentazione, ma l'impresa di distribuzione ha anche provveduto a notificare il precetto e ha richiesto all'ufficiale di recarsi *in loco* per dare seguito all'esecuzione.
- 4.30 Per le situazioni di cui alla precedente lettera a) valgono in generale considerazioni analoghe a quelle al precedente punto ai.)<sup>19</sup>. Analogamente, nelle situazioni di cui alla precedente lettera b), la parte istante potrebbe rivolgersi al giudice dell'esecuzione per fissare le modalità dell'esecuzione stessa o richiedere l'intervento della forza pubblica, al fine di ottenere l'ingresso forzoso.
- 4.31 Ne consegue, che qualora l'impresa di distribuzione non provveda ad agire secondo quanto indicato nei precedenti punti non possono ritenersi integrati i presupposti per l'accoglimento dell'istanza per il pagamento dell'ammontare ridotto, dal momento che la rinuncia, da parte dell'impresa di distribuzione, a procedere a nuovi tentativi di dare esecuzione alla pronuncia del giudice – dopo il fallimento di un primo tentativo peraltro non assistito dalla forza pubblica – non consegue il risultato prescritto dalla regolazione di disalimentare il punto di riconsegna<sup>20</sup>.
- 4.32 In tale prospettiva, rinunciare a compiere le attività funzionali a ottenere l'esecuzione forzata di una decisione giudiziale esecutiva, equivale a interrompere senza valido motivo le iniziative giudiziali imposte dalla

---

<sup>19</sup> In particolare l'art. 477 c.p.c. prevede che il titolo esecutivo (nei casi di specie: l'ordinanza che ha accolto il ricorso) ha efficacia contro gli eredi e che il precetto può essere notificato a questi ultimi, sia pure in seguito all'assolvimento di ulteriori oneri. In tale caso, quindi, la mancata disalimentazione sarebbe imputabile alla mancata diligenza dell'impresa di distribuzione che non avrebbe applicato questi strumenti previsti dalla legge.

<sup>20</sup> A tal fine, il ricorso alle iniziative giudiziarie previsto dall'articolo 43 del TIVG trova la sua ragion d'essere proprio nel fatto che tali azioni contemplano la possibilità di una loro esecuzione forzata che consiste, appunto, nella realizzazione, anche mediante l'uso della forza, dell'attività che l'esecutato non compie di propria volontà.

regolazione. Pertanto, un'istanza riconducibile a tale ipotesi tipica, sarebbe sempre rigettata.

- 4.33 Qualora, invece, l'impresa di distribuzione proceda nelle attività strumentali a ottenere l'esecuzione forzata, ma pervenga a ottenere l'effettiva disalimentazione fisica oltre il termine fissato dalla regolazione, allora dovrebbe trovare applicazione l'ipotesi tipica esaminata nella successiva sezione *bii*).

Q7. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito ai casi di impossibilità ad accedere ai locali ove è ubicato il misuratore, nonostante la pronuncia favorevole del giudice? Se no, cosa si propone in alternativa? E sulla base di quali argomenti?*

*bii.) INIZIATIVE GIUDIZIARIE OGGETTO DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CHE ORDINA L'ACCESSO FISSANDO UN TERMINE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA PREVISTA DALLA REGOLAZIONE*

- 4.34 Un'ultima ipotesi riscontrata consiste in istanze in cui l'impresa di distribuzione ha esperito con successo il ricorso alla giustizia ordinaria *ex* articolo 703 c.p.c., ma la disalimentazione nelle tempistiche previste dalla regolazione è risultata impossibile in ragione del fatto che il termine ultimo stabilito dal giudice per il rilascio del bene è stato fissato in un termine successivo rispetto a quello previsto dalla regolazione dell'Autorità.
- 4.35 Da un lato, l'accoglimento del ricorso prelude all'effettiva disalimentazione del punto di riconsegna, così come richiesto dal TIVG; pertanto, l'impresa di distribuzione sarà solo tenuta a fare quanto in suo potere affinché l'esecuzione del provvedimento abbia effettivamente luogo (ad esempio attraverso ulteriori tentativi di chiusura del punto di riconsegna). D'altro lato, il fatto che la data fissata per il rilascio del bene sia incompatibile con le tempistiche previste dal TIVG non può, in generale, essere ascritto alla negligenza del distributore.
- 4.36 In particolare, allorché il ricorso sia stato depositato con un ragionevole anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la disalimentazione previsti dalla regolazione ma il giudice abbia fissato per l'accesso al bene una data posteriore a tali termini, si ritiene ragionevole assumere che l'impresa di distribuzione abbia agito diligentemente. Inoltre, poiché il ritardo nella disalimentazione dipende, in questo caso, da un ordine del giudice (che stabilisce e regola le modalità di svolgimento dell'accesso forzoso), sembrano integrati i presupposti per l'applicazione dell'esonero previsto dal comma 43.5 TIVG nei casi, appunto, in cui l'impossibilità di tempestiva disalimentazione dipenda da atti di pubblica autorità.
- 4.37 Si ritiene che la tempestività dell'avvio dell'iniziativa giudiziaria debba essere valutata caso per caso, non potendo essere standardizzata, attesa la complessità delle variabili che possono venire in gioco nella gestione di ogni caso concreto.

Q8. *Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito ai casi di pronuncia favorevole del giudice che stabilisce una tempistica per accesso ai locali ove è sito il misuratore non compatibile con le tempistiche della regolazione? Se no, cosa si propone in alternativa? E sulla base di quali argomenti?*

4.38 La tabella 1 sintetizza le ipotesi tipiche sinora esaminate distinguendo le iniziative giudiziarie messe in atto in base al loro esito e riportando altresì i criteri di valutazione di merito nonché le azioni minimali riconducibili ad un comportamento diligente delle imprese di distribuzione.

**Tabella 1: tassonomia ipotesi tipiche**

<b>Ipotesi tipiche di mancata disalimentazione fisica secondo le tempistiche</b>		<b>Criteri di valutazione delle istanze e azioni minimali in capo all’impresa di distribuzione</b>
a) iniziative giudiziarie messe in atto che sono state oggetto di rigetto da parte del giudice	i. per decesso, irreperibilità, trasferimento o espatrio del cliente finale titolare del punto di riconsegna	<p>Il distributore dovrebbe dimostrare di avere tentato di ottenere l’accesso ai locali mediante un’interazione con il proprietario dell’immobile (se diverso dal cliente finale) ovvero con gli eredi del proprietario (o del conduttore) defunto e, in caso di rifiuto, provare ad attivare le azioni giudiziali anche nei loro confronti.</p> <p>Unicamente nell’ipotesi in cui, anche a seguito di tali ulteriori attività, il distributore non riuscisse a disalimentare il punto di riconsegna, si potrebbe ritenere adempiuto con la dovuta diligenza l’obbligo di disalimentazione.</p> <p>Tali argomenti porterebbero a ritenere ragionevole accettare l’istanza del distributore ai sensi del comma 43.4 del TIVG e considerare corretto il versamento ridotto degli ammontari previsti.</p>
	ii. per cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento da parte del cliente finale	<p>Il distributore dovrebbe dimostrare di non essere stato a conoscenza di tale circostanza in quanto non ha ricevuto, compatibilmente con le tempistiche del ricorso, alcuna comunicazione di revoca della richiesta di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per avvenuto pagamento da parte del precedente venditore.</p> <p>Tali ulteriori argomenti porterebbero a ritenere ragionevole accettare l’istanza del distributore ai sensi del comma 43.4 TIVG, e considerare corretto il versamento ridotto degli ammontari previsti.</p>
	iii. mancata produzione in giudizio di documenti ritenuti	<p>La possibilità di accogliere una eventuale istanza di versamento ridotto degli ammontari potrebbe avere rilievo solo in relazione a situazioni in cui il venditore precedente, nonostante i solleciti dell’impresa di distribuzione, perseveri nell’omettere di fornire le</p>

	essenziali la cui formazione spetta al venditore	indicazioni dovute al distributore.
	iv. presunta infondatezza dei presupposti per l'attivazione del rimedio giudiziale esperito dall'impresa di distribuzione (ricorsi proposti ai sensi degli articoli 700 e 703 c.p.c.)	<p>Nelle ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto che il mezzo utilizzato non fosse congruente ovvero che non vi fossero i presupposti, il distributore dovrebbe esperire un secondo grado di giudizio ovvero, in alternativa, proporre una diversa azione giurisdizionale.</p> <p>Il soddisfacimento di tale ulteriore azione, qualora non vada a buon fine, porterebbe a ritenere ragionevole accettare l'istanza del distributore ai sensi del comma 43.4 TIVG, e considerare corretto il versamento ridotto degli ammontari previsti<sup>21</sup>.</p>
b) iniziative giudiziarie messe in atto che sono state accolte dal giudice ma	i. permane una presunta impossibilità di accedere nei locali ove è ubicato il misuratore	<p>Il distributore dovrebbe procedere con le ulteriori attività di cui al punto ai.) nei casi ad esso riconducibili (per gli esiti dell'istanza si rimanda al medesimo punto) ovvero rivolgersi al giudice dell'esecuzione per fissare le modalità dell'esecuzione stessa o richiedere l'intervento della forza pubblica, al fine di ottenere l'ingresso forzoso.</p> <p>Qualora l'accesso forzoso e la conseguente disalimentazione avvenga oltre le tempistiche previste è ragionevole prevedere l'accoglimento dell'istanza di esonero totale ai sensi del comma 43.5 del TIVG</p>
	ii. il giudice ordina l'accesso oltre il termine di scadenza per la disalimentazione e fissato dalla regolazione dell'Autorità	<p>Il distributore dovrebbe dimostrare che il ricorso sia stato depositato con un ragionevole anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la disalimentazione previsti dalla regolazione.</p> <p>In tale caso, qualora il giudice abbia fissato per l'accesso al bene una data posteriore a tali termini, si ritiene che il ritardo nella disalimentazione possa essere considerato dipendente da un ordine del giudice, e che ricorrano quindi i presupposti per l'applicazione dell'esonero totale previsto dal comma 43.5 TIVG.</p>

<sup>21</sup> L'istanza presentata ai sensi del comma 43.4 del TIVG dovrebbe quindi essere respinta in caso di esperimento di una sola azione giudiziaria a un solo grado di giudizio, comportando il pagamento dell'ammontare senza riduzioni.

## **5. TRATTAMENTO DELLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE SINORA SOSTENUTE**

- 5.1 Le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 4 mirano ad enucleare alcuni criteri di valutazione delle istanze di esonero dal pagamento degli ammontari previsti dall'articolo 43 TIVG, che verranno presentate dalle imprese di distribuzione una volta completata la regolazione di riferimento.
- 5.2 Come visto, i predetti criteri sono ricavati dall'analisi di un campione significativo di istanze riconducibili a diverse ipotesi tipiche valutate secondo il dovere di diligenza specifica, che incombe sull'impresa di distribuzione nel conseguire il risultato previsto dalla regolazione (ossia disalimentare il punto di riconsegna ricorrendo anche alle iniziative giudiziarie, al fine di ottenere l'accesso forzoso ai locali in cui è ubicato il misuratore). Pertanto, in linea di principio, i predetti criteri di valutazione dovrebbero essere applicabili anche a quei tentativi di disalimentare i punti di riconsegna, non andati a buon fine, anche a seguito di iniziative giudiziarie poste in essere prima del completamento della disciplina oggetto della presente consultazione.
- 5.3 Peraltro, l'Autorità ritiene opportuno riconoscere, in via del tutto eccezionale e *una tantum*, un trattamento differenziato a tali ultime situazioni, anche in ragione dell'incertezza cui le imprese di distribuzione sono state esposte sino a oggi, specie quelle che hanno presentato istanze di esonero (parziale o totale). La complessità della materia, la varietà dei casi concreti portati all'attenzione dell'Autorità, nonché la novità dei temi sottesi (diversi da quelli di cui tipicamente si occupa l'Autorità), ha infatti richiesto da parte di quest'ultima un periodo congruo per approfondire in modo adeguato e quanto più organico le tematiche sollevate.
- 5.4 Più in dettaglio, la disciplina differenziata, più favorevole per le imprese di distribuzione, che l'Autorità intende adottare, distingue a seconda che, alla data di completamento della disciplina e dei criteri di valutazione delle istanze di esonero di cui all'articolo 43 del TIVG, il SdD distribuzione verso il punto di riconsegna oggetto delle iniziative giudiziarie sia ancora in essere oppure sia cessato (o perché è stata conseguita, sebbene tardivamente, la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, o perché il cliente finale ha trovato un nuovo fornitore).
- 5.5 Qualora il SdD distribuzione sia cessato, l'Autorità ritiene che, per il periodo di erogazione del servizio oltre il termine fissato dalla regolazione, qualora l'azione giudiziaria intrapresa non sia andata a buon fine per una delle ragioni riconducibili alle ipotesi tipiche declinate nel precedente paragrafo 4, all'impresa di distribuzione sia riconosciuto l'esonero parziale di cui al comma 43.4 del TIVG, anche nei casi in cui l'impresa non rispetti i criteri di valutazione sopra dettagliati (salvo ovviamente i casi in cui siano soddisfatti quei criteri, anch'essi declinati nel citato paragrafo 4, che legittimino un esonero totale).

- 5.6 Qualora, invece, al momento del completamento della disciplina di riferimento, nonostante le iniziative giudiziarie intraprese, il SdD distribuzione risulti ancora in essere e ricadono ancora nelle fattispecie che implicano una disalimentazione (comma 35.4 e 35.5 del TIVG), l’Autorità intende adottare la seguente regolazione per l’impresa di distribuzione che versi in una delle ipotesi declinate al paragrafo 4, ma che non risulti aver soddisfatto i criteri di valutazione ivi indicati. Per il ritardo maturato sino alla data di completamento della disciplina delle istanze di esonero (oggetto del presente documento), all’impresa è riconosciuto un esonero parziale di cui al comma 43.4 del TIVG (nei termini precisati al precedente punto); per il periodo successivo, invece, l’esonero (totale o parziale) sarà riconosciuto solo qualora, entro un termine congruo, l’impresa avrà posto in essere gli adempimenti previsti alla luce della tassonomia costruita. In difetto, ossia qualora l’impresa non abbia compiuto le ulteriori azioni sopra rappresentate, l’impresa medesima sarà tenuta a versare, con riferimento al suddetto periodo, gli ammontari previsti normalmente per il mancato rispetto del termine fissato dalla regolazione.
- 5.7 Un termine congruo per la “regolarizzazione” delle posizioni esaminate al precedente punto 5.8, potrebbe essere fissato in 4 (quattro) mesi dal completamento della disciplina delle istanze di esonero.
- 5.8 Infine, qualora fossero presentate nuove istanze di esonero (che facciano riferimento ad azioni giudiziarie intraprese prima dell’adozione della disciplina prospettata nel presente documento) basate su casi concreti non riconducibili ad alcuna delle ipotesi tipiche tra quelle declinate al precedente capitolo 4, dette istanze saranno valutate caso per caso, e saranno decise sulla base di criteri straordinari che tengano conto dell’esigenza rappresentata al precedente punto 5.4.

- Q9. *Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alla definizione della disciplina differenziata? Se no cosa si propone in alternativa? E in base a quali argomentazioni?*
- Q10. *Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito ai casi pregressi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna per i quali il SdD distribuzione risulti cessato?*
- Q11. *Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito ai casi pregressi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna che comportano erogazioni del servizio di default distribuzione ancora in essere e ricadono ancora nelle fattispecie che implicano una disalimentazione al momento dell’entrata in vigore del completamento della regolazione?*
- Q12. *Si condivide la tempistica di adeguamento, dall’entrata in vigore del completamento della regolazione, affinché l’impresa distribuzione si conformi con riferimento ai casi pregressi?*

## APPENDICE

### **Iniziative giudiziarie finora esperite dalle imprese di distribuzione per conseguire la disalimentazione del punto di riconsegna nell'ambito del SdD distribuzione**

- 6.1 Nella presente appendice si forniscono alcune informazioni (aggregate) in merito alle azioni giudiziarie intraprese e sull'efficacia dei diversi strumenti, come risultante dall'analisi della documentazione sinora acquisita. È bene precisare che, in tal modo, l'Autorità non intende condizionare le scelte degli operatori circa il rimedio giudiziale da esperire, né sulla strategia processuale da seguire, trattandosi di aspetti nell'esclusiva disponibilità dell'impresa.
- 6.2 Come più volte detto nel presente documento, l'impresa di distribuzione ha uno specifico obbligo di risultato (la disalimentazione del punto di prelievo) che essa deve conseguire, anche facendo ricorso alle iniziative giudiziarie, usando la dovuta diligenza richiesta a un operatore professionale. Le concrete modalità con cui l'impresa opera (anche nel ricorso agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento) sono rimesse alla sua piena responsabilità e libertà di iniziativa.
- 6.3 L'intento della presente appendice è piuttosto quello di diffondere, in modo trasparente, un'informazione che potrebbe essere utile alle imprese di distribuzione per gestire al meglio e in modo efficiente gli adempimenti previsti dalla regolazione.
- 6.4 Al riguardo, si evidenzia che, dalla documentazione acquisita, i rimedi giudiziari esperiti dagli operatori risultano principalmente i seguenti: tutela possessoria *ex* articolo 703 c.p.c.; procedimento sommario *ex* articolo 702bis c.p.c.; procedimento d'urgenza *ex* articolo 700 c.p.c..
- 6.5 Il rimedio giudiziale che risulta aver avuto sinora maggiore successo è costituito dalla tutela possessoria *ex* articolo 703 c.p.c..
- 6.6 Al riguardo, è bene osservare che il possessore del misuratore dovrebbe essere l'impresa di distribuzione, che ne è anche proprietaria, mentre il cliente finale, nella cui proprietà è ubicato il misuratore medesimo, dovrebbe esserne, a rigore, mero detentore. Infatti, l'impresa di distribuzione è il soggetto responsabile dell'attività di misura presso i punti di riconsegna presso il cliente finale (cfr. ad esempio articoli 60-61 RTDG), attività che comprende, in particolare, sia il c.d. *metering* (installazione e manutenzione dell'impianto di misura) sia il c.d. *meter reading* (rilevazione e validazione del dato di misura, messo poi a disposizione del venditore per l'esecuzione del contratto di fornitura col cliente finale). Per tali attività il distributore è remunerato in tariffa e a lui spetta, ad esempio, intervenire sul misuratore qualora il cliente finale o il venditore segnalino un

guasto e chiedano la verifica. Lo svolgimento di tali attività da parte dell'impresa di distribuzione richiede il possesso dell'impianto di misura, con la conseguenza che il cliente finale, nella cui proprietà l'impianto di misura sia eventualmente collocato, ne risulta mero detentore.

- 6.7 Per contro, il rimedio che risulta caratterizzato da un maggior insuccesso è il ricorso d'urgenza *ex* articolo 700 c.p.c..
- 6.8 Peraltro, anche con riferimento a tale misura si ritiene che possano ritenersi integrati i relativi presupposti.
- 6.9 Da un lato, infatti, la disalimentazione del punto di riconsegna costituisce oggetto di uno specifico obbligo di servizio pubblico posto in capo all'impresa di distribuzione, obbligo che si giustifica con ragioni di sicurezza del sistema e di tutela dei consumatori: la sicurezza del sistema è infatti pregiudicata dai prelievi realizzati dal cliente finale rimasto privo di venditore, i quali prelievi non sono bilanciati in rete da corrispondenti immissioni; peraltro, il SdD distribuzione è volto a temperare – per un periodo provvisorio e limitato – tale situazione interponendo un soggetto che vi provveda garantendo l'equilibrio di immissioni e prelievi. Ma tale attività di sicurezza ha costi rilevanti che – in caso di morosità del cliente servito in default – sono socializzati sulla generalità dei consumatori finali. Dall'altro lato, quindi, è essenziale che la disalimentazione del punto di riconsegna avvenga tempestivamente e non sia procrastinabile: ogni ritardo, infatti, aumenta l'esigenza di bilanciare (con altrettante immissioni) i prelievi dei clienti finali serviti in default (pena il collasso della rete) e, fintanto che il  $FD_D$  sia in grado di provvedervi, aumenta esponenzialmente l'onere per il sistema.
- 6.10 L'Autorità intende valutare se la pubblicazione nel proprio sito o in quello della CSEA di resoconti periodici, secondo scadenze da definire, dell'analisi delle istanze pervenute in merito agli atteggiamenti seguiti dalle imprese di distribuzione potrebbe essere un contributo positivo nell'attività di pianificazione delle iniziative giudiziarie che ciascuna impresa distribuzione è libera di fare nei termini che ritiene più efficienti.
- 6.11 Tale pubblicazione potrebbe rendere evidente:
- a) quali sono i rimedi impiegati (ad esempio ricorsi *ex* artt. 700, 702*bis* e 703 c.p.c.) evidenziando il tasso di accoglimento/rigetto nel merito per ciascuno di essi;
  - b) quali motivi sono stati adottati dai giudici per rigettare i predetti rimedi.